

Codice A1820C

D.D. 9 giugno 2022, n. 1666

R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 2862 per la realizzazione di un attraversamento con guado del Rio Leverslhirt lungo la strada comunale tra le frazioni Sant'Antonio e Sant'Anna del Comune di Rimella (VC). Richiedente: Comune di Rimella.



ATTO DD 1666/A1820C/2022

DEL 09/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Autorizzazione idraulica n. 2862 per la realizzazione di un attraversamento con guado del Rio Leverslhirt lungo la strada comunale tra le frazioni Sant'Antonio e Sant'Anna del Comune di Rimella (VC).
Richiedente: Comune di Rimella.

Premesso che:

- In data 07/04/2022 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al prot. n. 15048/A1820C, l'istanza del Comune di Rimella datata 05/04/2022, per il rilascio della concessione demaniale finalizzata alla realizzazione di un attraversamento con guado del Rio Leverslhirt lungo la strada comunale tra le frazioni Sant'Antonio e Sant'Anna, nell'ambito del progetto di "messa in sicurezza idrogeologica del territorio con interventi finalizzati alla riduzione dei rischi di dissesto, frane, caduta massi, valanghe e regimazione delle acque nel territorio comunale".
- Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato Rio Leverslhirt è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.
- All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Dott. Geol. Massimo Gobbi, Dott. Arch. Paolo Ferraris e Dott. Ing. Manuel Grossini.
- L'Amministrazione Comunale di Rimella con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 23/12/2021 ha approvato il progetto definitivo dei lavori sopra indicato redatto dai professionisti incaricati; pertanto non si è dato luogo alla pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza all'albo pretorio del Comune.
- In data 24/05/2022 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli al fine di verificare lo stato dei luoghi, nel corso del quale si è constatato la presenza lungo il Rio Leverslhirt di un guado in massi dell'attuale sentiero comunale (a valle del quale verrà realizzato il nuovo attraversamento con guado), il cui mantenimento viene autorizzato dal presente atto.

- A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.
- Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n. 2/R del 04/04/2011.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 'Disciplina del sistema dei controlli interni'.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. n. 4 del 10/02/2009 e ss.mm.ii. 'Gestione e promozione economica delle foreste';
- Regolamento forestale regionale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" emanato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, n. 8/R e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;

- Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni",
- parere della Provincia di Vercelli, Area Territorio Risorse Idriche - Caccia e Pesca - Vigilanza Amministrativa, Ufficio Caccia e Pesca - Ufficio Biodiversità prot. n. 11244 del 04/05/2022, pervenuta in data 04/05/2022 al prot. n. 18805/A1820C, in ordine alla compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011), allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Rimella ad eseguire i lavori di realizzazione di un attraversamento con guado del Rio Leverslhirt lungo la strada comunale tra le frazioni Sant'Antonio e Sant'Anna, ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/07/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- l'opera potrà essere realizzata solo dopo l'ottenimento del formale atto di concessione demaniale ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. del 06/12/2004, n. 14/R e ss.mm.ii.;
- il guado dovrà essere realizzato a raso, con l'estradosso all'attuale quota del thalweg, e non dovrà costituire in alcun modo un ostacolo al deflusso delle portate ordinarie e di piena;
- a valle della 'scogliera in massi intasati' (rif. sezione longitudinale dell'elab. DD8 di aprile 2022), dovrà essere prevista ed adeguatamente dimensionata una platea antiersiva in pietrame, con funzione di protezione dallo scalzamento della fondazione della medesima e di dissipazione dell'energia cinetica della corrente;
- contestualmente alla realizzazione dell'opera dovrà essere posizionata una sbarra per la chiusura dell'accesso alla strada per l'impedimento del transito in caso di allerta per condizioni meteo avverse;
- occorrerà predisporre, a monte ed a valle del guado, idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise, del corso d'acqua;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera al fine di predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, sulla base della valutazione del rischio e delle conseguenti azioni individuate, anche allertando la Protezione Civile comunale ed attuando l'interruzione del transito in corrispondenza del guado attraverso il posizionamento di idonei sbarramenti e/o transenne;
- nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteorologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico ed idraulico con livelli di allerta arancione-rosso e/o in caso di conclamato rischio valanghe individuato dai Bollettini A.I.NE.VA. o da valutazioni locali, l'Amministrazione Comunale dovrà comunque predisporre la chiusura della strada medesima; inoltre, prima di procedere alla riapertura della strada occorrerà prevedere, sentita la Commissione Locale Valanghe in caso di rischio valanghivo, un'ispezione dell'attraversamento finalizzato all'esecuzione di tutte quelle operazioni di manutenzione, anche straordinarie, che dovessero rendersi necessarie al fine del ripristino delle condizioni minime di sicurezza;
- l'opera sarà eseguita a totale cura e spese dell'Amministrazione Comunale autorizzata la quale si obbliga altresì alla manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'efficienza idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;

- l'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, connessi all'utilizzo del guado, sono di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e del collaudatore dell'opera stessa, mentre la gestione della strada connessa è di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione Comunale di Rimella;
- l'opera in oggetto dovrà essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali allegati all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- non sono ammessi riporti di terreno e piantagioni di alberi e siepi nelle fasce di rispetto definite ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96 lett. f);
- l'opera sarà eseguita a totale cura e spese dell'Amministrazione Comunale autorizzata la quale si obbliga altresì alla sua manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando l'Amministrazione Comunale autorizzata l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico della stessa Amministrazione Comunale autorizzata l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.*", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
- il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il **30/11/2023**, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell'opera, resta a carico della stessa Amministrazione Comunale autorizzata l'onere conseguente la sicurezza idraulica del

cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua denominato Rio Leverslhirt;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo dell'Amministrazione Comunale autorizzata di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si rendano incompatibili per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- per quanto concerne i materiali di risulta degli scavi effettuati all'interno delle aree demaniali, i medesimi dovranno essere reimpiegati in sito nell'ambito degli interventi autorizzati per la realizzazione della scogliera in massi e relativo imbottimento / riprofilatura di sponda o colmatatura di depressioni di alveo. I materiali in eccedenza, che non potranno essere riutilizzati in sito, dovranno essere allontanati dall'area e, comunque, in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di altri rii o colatori. Si specifica, a tal proposito, che l'eventuale asportazione dovrà essere autorizzata con specifico provvedimento dell'Ufficio scrivente con riferimento alla D.G.R. n. 44-5084 del 14 gennaio 2002 ed alla "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 9 del 05.04.2006;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24/05/2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale di Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in

alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);

- l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà attenersi a quanto prescritto dalla Provincia di Vercelli, Area Territorio Risorse Idriche – Caccia e Pesca – Vigilanza Amministrativa, Ufficio Caccia e Pesca – Ufficio Biodiversità nel parere prot. n. 11244 del 04/05/2022;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

La presente determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del regolamento regionale n. 14/R del 06 dicembre 2004 e ss.mm.ii..

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore
Milena Baldizzone

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Allegato

**AREA TERRITORIO RISORSE IDRICHE-CACCIA E PESCA-VIGILANZA
AMMINISTRATIVA**

Ufficio Caccia e Pesca – Ufficio Biodiversità

Vercelli, _____

Prot. n. _____

Risposta alla nota n. _____

del _____

***Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale
Biella-Vercelli***

tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

***e. p.c. All' Ente di Gestione delle Aree Protette della
Valsesia***

Dr. Lucia Pompilio

areeprotettevallesesia@pec-mail.it

OGGETTO: Pratica – VCPO273 – COMUNE DI RIMELLA. – Autorizzazione idraulica (Pratica 2862) e concessione demaniale per la realizzazione di un guado sormontabile sul Torrente Leverslhirt a servizio della strada comunale delle Frazioni Sant'Antonio e Sant'Anna del Comune di Rimella (VC). Parere ai sensi dell'art.12 L.R.37/2006.

Con riferimento alla richiesta di parere di competenza (acquisita al protocollo dell'Ente al n.10211 del 21/04/2022), si rappresenta che dalla disamina degli elaborati progettuali l'area di intervento ricade in RN2000 cod. IT1120006 Val Mastallone di competenza del Parco Naturale Alta Valsesia.

In merito alla realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici si dovrà far riferimento alla D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 e successivamente modificata con D.G.R. n. 75-2074/11.

Il Torrente Leverslhirt, sulla base della zonazione ittica, riportata nelle linee guida per la tutela e la gestione degli ecosistemi e della fauna acquatici e l'esercizio della pesca in provincia di Vercelli approvate con D.G.P. n. 22 del 26/02/2015, ricade nella "Zona Alpina" nella quale la comunità ittica tipica rilevata è quella salmonicola.

In relazione ai periodi riproduttivi della specie ittica sopra indicata, i lavori dovrebbero essere evitati nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio, adottando le opportune precauzioni previste dalla sopra citata D.G.R., compatibilmente con le condizioni idrauliche del Torrente interessato.

Si prescrive per le fasi di cantiere, l'adozione dei seguenti accorgimenti:

- adottare tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidimento delle acque;
- realizzare le opere che interferiscono con il deflusso della corrente operando, per quanto possibile "a secco", previa deviazione del flusso di corrente principale verso la sponda opposta a quella oggetto di intervento;
- al fine di ridurre al minimo gli impatti ambientali sugli habitat e sulla fauna acquatica, durante l'esecuzione degli interventi in alveo e anche successivamente,

deve essere garantito il deflusso minimo vitale del corso d'acqua, ai sensi del Regolamento regionale n. 8/R /2007;

- organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile la tempistica delle operazioni in alveo e le deviazioni del corso d'acqua;
- contattare preventivamente la Provincia di Vercelli che stabilisce le modalità e le procedure di recupero della fauna ittica e la reimmissione in altro sito idoneo, effettuato a spese del soggetto che realizza gli interventi, attraverso i servizi attivati direttamente dalla Provincia o avvalendosi di soggetti privati specializzati, autorizzati dalla Provincia stessa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento regionale n. 6/2008;
- predisporre un piano d'intervento rapido per il contenimento di eventuali danni, anche accidentali, alla fauna acquatica;
- al termine dei lavori, dovranno essere rimosse le piste di cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi *ante operam*.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)

